



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

REGOLAMENTO
PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto, normativa di riferimento e finalità
- Art. 3 - Limiti economici agli affidamenti in economia e divieto di frazionamento
- Art. 4 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 5 - Programmazione degli acquisiti in economia
- Art. 6 - Autonomia negoziale

CAPO II

PROCEDIMENTO

- Art. 7 - Responsabile del Procedimento
- Art. 8 - Affidamenti in amministrazione diretta
- Art. 9 - Procedure di acquisto preferenziali
- Art. 10 - Congruità dei prezzi
- Art. 11 - Affidamenti in cottimo fiduciario
- Art. 12 - Affidamento ad unico fornitore
- Art. 13 - Ulteriori ipotesi di acquisizioni in economia
- Art. 14 - Albo dei fornitori
- Art. 15 - Scelta del contraente
- Art. 16 - Stipula contratto
- Art. 17 - Garanzia definitiva
- Art. 18 - Revisione prezzi e rinnovo contratti
- Art. 19 - Prestazioni in aumento/diminuzione e quinto d'obbligo
- Art. 20 - Modalità di risoluzione conflitti
- Art. 21 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 22 - Cessione dei crediti

CAPO III

AFFIDAMENTI D'URGENZA

- Art. 23 - Affidamenti d'urgenza
- Art. 24 - Lavori di somma urgenza

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 25 - Affidamenti per cottimo
- Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 28 - Perizia suppletiva per maggiori spese

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Collaudo e verifica di conformità
- Art. 30 - Termini di pagamento
- Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 - Inadempimenti
- Art. 33 - Pubblicità e trasparenza
- Art. 34 - Accesso agli atti
- Art. 35 - Rinvio
- Art. 36 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - **Codice**: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - **Regolamento di attuazione al Codice**: emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - **Spese in economia**: le spese inerenti alle acquisizioni di beni, servizi e lavori, da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative voci di spesa;
 - **Responsabile Unico del Procedimento**: è il soggetto cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, oltre ai compiti specificamente previsti dal Codice;
 - **Operatore economico**: l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
 - **Contratto di cottimo**: l'atto (ordine o scrittura privata) con cui si affida l'acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito di una procedura in economia;
 - **Autorità**: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del Codice, oggi ANAC;
 - **Osservatorio**: Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 4 del Codice;
 - **Unità organizzativa proponente**: Dipartimento/Servizio dell'Ispra (centro di responsabilità di I e II livello);
 - **CRA**: Centro di responsabilità amministrativa.

Art. 2 Oggetto, normativa di riferimento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'oggetto, le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che – nei limiti degli importi e relativamente agli oggetti indicati negli elenchi di cui ai successivi articoli – le acquisizioni in economia (di seguito "acquisizioni") avvengano in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nell'ottica di una gestione di risultato sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ma pur sempre nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Le acquisizioni in economia sono da intendersi residuali rispetto alle ordinarie procedure di scelta del contraente di cui all'art. 54 del Codice.

Art. 3

Limiti economici agli affidamenti in economia e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di beni e servizi, in economia (anche mediante noleggio, locazione, locazione finanziaria, acquisto a riscatto) sono consentiti attualmente per importi inferiori a euro 207.000,00 al netto dell'iva, per le singole voci di spesa di cui all'ALLEGATO 1.
2. I lavori, in economia, sono consentiti attualmente per importi inferiori a euro 200.000,00, per singole voce di spesa di cui all'ALLEGATO 1, con il limite di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta.
3. I suddetti valori si intendono automaticamente aggiornati al diverso valore fissato dalla normativa comunitaria. Oltre tali importi si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di servizi forniture e lavori applicando le normative nazionali e/o comunitarie.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti allo scopo di sottrarli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 4

Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni, per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Sono effettuate sotto la direzione del responsabile del procedimento, dal personale dipendente dell'Ente, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità dello stesso Ispra ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si renda necessario procedere mediante l'affidamento ad operatori economici esterni all'Ispra, purché in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente ed indicate nel dettaglio, dall'Ispra, nelle lettere d'invito.

Art. 5

Programmazione degli acquisti in economia

1. Ciascun titolare del Centro di responsabilità amministrativa dell'Istituto (di seguito CRA) predisporre entro il 31 maggio di ciascun anno il piano relativo alle acquisizioni in economia da effettuarsi entro l'anno successivo e lo invia al Servizio competente alla gestione delle gare ed appalti.
2. Per le acquisizioni, non contemplate nel piano, che dovessero rendersi necessarie in corso d'anno, ciascun titolare del CRA provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, ad attivare il procedimento di acquisizione in economia, secondo i termini previsti dal presente Regolamento, e comunque in tempo utile per il loro perfezionamento.
3. Il piano deve essere redatto sulla base del fabbisogno presunto di beni e servizi di ciascun CRA in coerenza con le previsioni del bilancio di previsione e deve individuare l'oggetto, la quantità, l'importo stimato (al netto degli oneri fiscali) e la forma di finanziamento.

4. Il Servizio deputato alla raccolta dei piani per gli approvvigionamenti di beni e servizi, indirizza e coordina le attività di acquisto affinché le strutture medesime operino con la massima efficacia ed efficienza per lo sviluppo dei relativi processi di approvvigionamento ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge.
5. Il Direttore generale, in riferimento a specifici beni e servizi, può disporre l'accentramento delle relative procedure di programmazione e di acquisizione.
6. La realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale predisposto dal competente servizio tecnico dell'Istituto, che prevede un ordine di priorità, aggiornato annualmente, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ai sensi degli artt. 126 e 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
7. La programmazione dei lavori viene adottata con atto del Direttore generale entro il 31 luglio di ciascun anno, resa pubblica per sessanta giorni consecutivi mediante comunicazione attraverso il sito informatico istituzionale.
8. La programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori è approvata dal Consiglio di amministrazione congiuntamente al bilancio di previsione dell'Istituto.

Art. 6 **Autonomia negoziale**

1. Il titolare di CRA adotta le determinazioni a contrattare relative a tutte le acquisizioni in economia entro la soglia comunitaria.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 possono essere modificati con provvedimento del Direttore Generale.
3. Lo svolgimento delle procedure relative alle citate acquisizioni è effettuato, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente predisposte:
 - a. fino ad euro 20.000,00 direttamente dal titolare del CRA che, se non nomina per ciascun procedimento il RUP, svolge anche le suddette funzioni;
 - b. oltre la soglia di euro 20.000,00 e per importi inferiori a euro 207.000,00, per servizi e forniture, dal Servizio GEN-GAR, il cui responsabile svolge anche le funzioni di RUP, tranne nel caso in cui altro dipendente, avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato, sia nominato dal Direttore Generale.
4. Il Direttore Generale può, con proprio atto, attribuire ai CRA autonomia procedurale oltre la soglia di cui al comma precedente.
5. Per i lavori pubblici il Responsabile unico del procedimento è nominato con atto del Direttore Generale.
6. I titolari delle unità organizzative proponenti assumono la responsabilità delle dichiarazioni rese e dell'istruttoria effettuata, per quanto di competenza, ai fini delle acquisizioni in economia.
7. Le unità organizzative proponenti prima di procedere all'acquisto o alla proposizione delle acquisizioni, devono verificare se gli stessi siano acquisibili utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa nazionale sulla razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed in caso positivo operare secondo tale normativa.
8. Il Direttore generale, in riferimento a specifici beni e servizi che per loro natura sono di generale utilizzo per tutte le strutture organizzative dell'Istituto può disporre l'accentramento delle relative procedure di programmazione e acquisizione.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 7

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge l'attività istruttoria e di scelta dell'affidatario del contratto, eventualmente affiancato con funzione consultiva da uno o due tecnici esperti nella materia oggetto dell'acquisizione.
2. Nel caso in cui il titolare del CRA provveda a nominare un'apposita Commissione, il RUP, per le sole procedure di scelta del contraente di cui all'art. 6 comma 2 lettera b del presente Regolamento, se dirigente, assume le funzioni di Presidente e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli affidamenti con gli obiettivi previsti.
3. Il nominativo del Responsabile del procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.
4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dal Codice e dal Regolamento.

Art. 8

Affidamenti in amministrazione diretta

1. Gli affidamenti in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente dell'Ispra.
2. Il RUP propone altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal RUP, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli affidamenti eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 9

Procedure di acquisto preferenziali

1. Per l'acquisto di beni e servizi si farà ricorso in via principale:
 - a) al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della normativa vigente;
 - b) alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o altra analoga istituzione ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
 - c) all'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità dei relativi atti e/o contratti e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità erariale.

Art. 10

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dell'importo posto a base di gara è effettuato, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti, risultanti dalle indagini di mercato. A tal fine ci si può avvalere dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul MEPA, di cui all'art. 328 del citato DPR, propri o di altre Amministrazioni.
2. In mancanza dei parametri di qualità di cui al precedente comma, si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili.
3. L'acquisizione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli affidamenti in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza. In particolare dovrà essere applicato l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda l'indicazione dei costi di sicurezza in sede di offerta.

Art. 11

Affidamenti in cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Gli operatori economici sono individuati se esistenti tramite l'Albo dei fornitori di cui al successivo art. 14 eventualmente integrati sulla base di indagini di mercato.
3. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
4. Per l'esecuzione del cottimo fiduciario l'affidamento avviene mediante gara informale previo invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
5. La richiesta di offerta (lettera d'invito) può essere effettuata con qualsiasi mezzo: mediante raccomandata, via telefax, via posta elettronica certificata o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura. L'invito di norma contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, con l'indicazione della possibilità di riduzione al 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 con l'indicazione che, per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
 - e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
 - f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - g) il termine di esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dell'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle altre disposizioni vigenti.

6. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà subire variazioni in caso di richiesta di chiarimento da parte dell'offerente.
7. Per le procedure di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento della stessa per via telematica (gare on-line) o tramite mercato elettronico o sistemi dinamici di acquisizione.

Art. 12

Affidamento ad unico fornitore

1. Si può trattare direttamente con un unico operatore economico, richiedendo per l'indagine di mercato comunque una pluralità di preventivi, ove possibile, che potranno pervenire, anche a mezzo fax o altri strumenti telematici, per lavori, forniture e servizi, quando l'importo della spesa sia inferiore a euro 40.000,00.
2. Si può trattare direttamente con un unico operatore economico, richiedendo, per l'indagine di mercato, un solo preventivo, che può pervenire anche a mezzo fax o altri strumenti telematici qualora, per ragioni di natura tecnico o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi.
3. Il ricorrere di una di dette ipotesi deve risultare nella determinazione a contrarre e deve essere adeguatamente motivato.

Art. 13

Ulteriori ipotesi di acquisizioni in economia

1. Si può altresì ricorrere alle acquisizioni in economia, richiedendo comunque una pluralità di preventivi, ove possibile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) per il completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile a seguito di una circostanza imprevista eseguire affidamenti complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta;
 - e) nei casi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero il patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Il ricorrere di una di dette ipotesi deve risultare nella determinazione a contrarre e deve essere adeguatamente motivato.

Art. 14

Albo fornitori

1. L'Albo, articolato per categorie merceologiche, è formato in base alle domande presentate dalle ditte interessate e deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte a verificare la permanenza dell'idoneità de operatori economici iscritti e consentire l'iscrizione di nuovi operatori economici.
2. L'albo ha durata triennale ed è formato previa emissione di bando.
3. L'avviso di istituzione dell'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Ente.
4. Sino all'attivazione dell'albo di cui al presente articolo, gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, se esistenti, tramite l'Albo dei fornitori ed appaltatori già tenuto dall'Ente.

Art. 15 **Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene, come indicato nella lettera di invito, in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, qualora l'oggetto dell'affidamento (lavori, forniture di beni o espletamento servizio) debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici senza che sia prevista alcuna variazione qualitativa e quantitativa;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi e parametri diversi preventivamente definiti, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc. I criteri di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito nella corrispettiva modalità crescente o decrescente e verrà precisata la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto occorrerà indicare, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi ai sensi dell'art. 83 del Codice;
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate, in una o più sedute (pubbliche/riservate), dal RUP, coadiuvato, se ritenuto opportuno, da uno o due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione. Per ciascuna seduta si provvederà a redigere apposito verbale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione nominata dal titolare del CRA ai sensi dell'art. 83 del Codice, di cui il RUP assume le funzioni di Presidente, se dirigente.
4. Dell'esito delle procedure di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta viene redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

Tale verbale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero della procedura, il suo oggetto, il valore, l'unità organizzativa proponente;
- b) i nomi dei fornitori individuati ed i motivi della scelta;
- c) i nomi dei fornitori esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome del fornitore aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni che hanno indotto il R.U.P. o la Commissione nominata a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

5. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla valutazione dell'eventuale anomalia sulla base di quanto stabilito dall'art. 86, commi 1 e 2, del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, prendendo altresì in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici, i listini ed i prezzari di beni, lavori e servizi determinati dalle CCIAA, le eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.
6. Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il RUP procederà, avvalendosi dei tecnici esperti designati per la procedura di scelta ovvero agli uffici tecnici dell'Istituto, alla verifica delle stesse provvedendo all'esame delle giustificazioni preliminari all'eventuale richiesta di giustificazioni e chiarimenti ulteriori nonché all'eventuale consultazione del soggetto offerente.
7. Andrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

Art. 16 **Stipula contratto**

1. I contratti per l'acquisizione di fornitura, servizi e lavori sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:
 - a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite pec;
 - b) mediante scrittura privata.
 - c) mediante l'utilizzo della firma digitale in conformità alle disposizioni contenute nel Codice di Amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
2. Si potrà procedere alla stipula del contratto solo previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e verifica dei requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario. Al contratto andrà allegato, ove previsto, il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
3. I contratti sono sottoscritti dai titolari di CRA che hanno adottato la determinazione a contrarre.
4. Nelle ipotesi di cui all'art. 302 del Regolamento di attuazione al Codice, si potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
5. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi non può avvenire prima della stipulazione del contratto di cottimo. Il contratto non può essere comunque stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura, salvo che sia stata presentata o ammessa una sola offerta o in caso di affidamento diretto e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni siano state già respinte con decisione definitiva. Il termine dilatorio di cui sopra può essere prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 10-ter del Codice.
6. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario.
7. I contratti sono registrati in un apposito repertorio.

Art. 17 **Garanzia definitiva**

1. All'atto di sottoscrizione del contratto, i soggetti affidatari, per i contratti il cui importo è pari o superiore a € 40.000,00 devono prestare garanzia fideiussoria definitiva secondo le modalità di cui all'art. 113 del Codice degli appalti.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. L'importo della garanzia definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La fideiussione definitiva, dovrà contenere la clausola di pagamento a prima richiesta entro 15 giorni dalla sua presentazione e prevedere l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 18

Revisione prezzi e rinnovo contratti

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.
2. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa è possibile la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 del Codice, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Titolare dei CRA o loro delegati.

Art. 19

Prestazioni in aumento/diminuzione e quinto d'obbligo

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del cottimo l'Ispra ritenga necessario chiedere al fornitore prestazioni in aumento o in diminuzione, il fornitore dovrà assoggettarsi a detta richiesta nel limite del 20% (1/5) dell'importo di aggiudicazione alle medesime condizioni contrattuali.
2. Oltre detto limite, il fornitore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 20

Modalità di risoluzione conflitti

1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie, che dovessero insorgere nel corso delle loro esecuzione, sulla base di quanto previsto dalla parte IV del Codice, in quanto applicabili, in particolare relativamente all'accordo bonario ed alla transazione.

Art. 21

Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Ispra al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 22

Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti, derivanti dai contratti di servizi, forniture e lavori ai sensi dell'art. 117 del Codice, può essere effettuata a banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Le cessioni di crediti, stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sono efficaci ed opponibili qualora l'Ispra non le rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'Ispra, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture con questo stipulato.

CAPO III

AFFIDAMENTI D'URGENZA

Art. 23

Affidamenti d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli affidamenti è determinata dalla necessità di provvedere in via d'urgenza, (sempre per le tipologie di spesa indicate nell'allegato 1), questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Il verbale è redatto dal Direttore dell'esecuzione; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'affidamento, da una proposta di impegno e dall'attestazione della copertura finanziaria da parte degli uffici competenti.
3. Il verbale è approvato dal titolare di CRA.

Art. 24

Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'Ispra, che non consentono alcun indugio, il tecnico all'uopo incaricato che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento provvede contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente ed alla immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di importo di cui al presente Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o

- più imprese individuate dal RUP o dal tecnico da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al RUP, al Servizio competente, al titolare del CRA.
 4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'affidamento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
 5. Il tecnico, di cui al comma 1, redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al RUP, ed al titolare del CRA che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
 6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del titolare di CRA si procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
 7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25

Affidamenti per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezzari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del RUP o del Direttore dei lavori, i quali curano, altresì, la conservazione dei registri medesimi.

Art. 26

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del RUP, o, se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Art. 27

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b. sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'affidamento, con liquidazione al collaudo o alla verifica di conformità.

Art. 28

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Direttore dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti massimi degli importi stabiliti dal presente Regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori e le forniture e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o a verifica di conformità. Quest'ultima è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione o entro i termini previsti nell'ambito delle condizioni contrattuali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti.
2. L'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità è conferito a dipendenti Ispra – singolarmente o ad apposita Commissione a seconda della complessità dell'incarico – con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, con provvedimento che motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum vitae dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'Ispra e che non abbiano partecipato al procedimento di affidamento dei lavori/forniture/servizi.

Art. 30

Termini di pagamento

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o della verifica di conformità o, se successive, dalla data di presentazione delle fatture.
2. In ogni caso l'Ispra si riserva di valutare la sussistenza di motivazioni tali da giustificare un termine superiore ai suddetti 30 (trenta) giorni attesa la natura, l'oggetto del contratto nonché le circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Tale termine non può essere superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 31

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ogni contratto o lettera d'ordine, sottoscritto dall'Ispra, deve contenere la clausola secondo la quale:
 - a) I pagamenti ai fornitori avverranno esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al fornitore, i cui estremi identificativi saranno comunicati tempestivamente all'Ispra, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, entro sette giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - b) In caso di pagamenti effettuati con modalità differenti da quanto previsto nella precedente lettera a), il contratto o la lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve intendersi risolto di diritto.

Art. 32

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al fornitore cui è stata affidata l'esecuzione degli affidamenti, l'Ispra, dopo formale ingiunzione a mezzo raccomandata A/R o PEC, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte degli affidamenti, a spese del fornitore, salvo comunque l'esercizio, da parte dell'Ispra, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'Ispra può altresì, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 33

Pubblicità e trasparenza

1. L'Ispra assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento in conformità alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Gli affidamenti in cottimo fiduciario sono sottoposti al SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) ed è pertanto necessaria la richiesta del CIG (Codice identificativo gare) per tutti gli affidamenti di importo corrispondente alla rispettiva soglia stabilita, dall'AVCP, con proprie deliberazione (attualmente per importi uguali o superiori ad euro 40.000,00).
3. Il contributo all'Autorità di Vigilanza va pagato per gli affidamenti di importo corrispondente alla

rispettiva soglia stabilita dall'AVCP, con proprie deliberazione (attualmente per importi pari o superiori ad euro 40.000,00).

4. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40,000,00 (quarantamila) è soggetto ad avviso di post-informazione tramite l'Osservatorio dei Contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice.
5. Ciascun RUP provvede alle comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice, in particolare comunica:
 - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva (comma 5, lett. a, art 79 del Codice)
 - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione (comma 5, lett. b, art 79 del Codice).

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro (comma 5, lett. b-bis, art 79 del Codice);

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) (comma 5, lett. b-ter, art 79 del Codice).

Art. 34

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure in economia è garantito agli operatori economici fornitori ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento per l'accesso agli atti emanato dall'Istituto, nei limiti risultanti dal bilanciamento con gli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali in conformità alla giurisprudenza sviluppatasi in materia.

Art. 35

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, del regolamento di attuazione, della legge generale di contabilità dello stato e del suo regolamento di attuazione, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale dell'ordinamento.


Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/03/2015.

Roma, li 12 GEN. 2015.

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Laporta



TIPOLOGIE DI SPESA IN ECONOMIA

ELENCHI:

- 1) Forniture e servizi in economia;
- 2) lavori in economia.

Elenco 1) forniture e servizi in economia

- a) Acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche);
- b) Acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento e aggiornamento di strumentazione scientifica presente nelle sedi e nei laboratori (fissi e mobili) e acquisto accessori;
- c) Acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici anche di help desk nonché spese per l'acquisto e la manutenzione di prodotti di telefonia fissa e mobile;
- d) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- e) Acquisto, noleggio, riparazioni, manutenzioni di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto compresi quelli destinati ad attività sperimentali e strumentali, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, pagamento della tassa di circolazione e rimessaggio di natanti;
- f) Spese relative all'illuminazione e riscaldamento dei locali ad uso dell'Ispra;
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici;
- h) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- i) Servizio montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, messa in sicurezza di apparecchiature, trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- j) Acquisto di materiali di consumo occorrenti per le attività scientifiche e di ricerca dell'Ispra.
- k) Acquisto di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale amministrativo e tecnico;
- l) Rilegatura di libri e pubblicazioni;
- m) Servizi di traduzione, interpretariato e di registrazione da nastro magnetico, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'Ispra non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copiatura e fotocopiatura, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'Ispra non possa provvedervi con il proprio personale;
- n) Servizi di stampa, tipografia, litografia, produzione e riproduzione cartografica specialistica ovvero realizzata per mezzo di tecnologia audiovisiva ed acquisto di materiali audio e video;
- o) Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere;
- p) Spese per cancelleria e materiali vari di consumo, compresi i toner, materiali vari per disegno e fotografie;
- q) Acquisto, manutenzione, assistenza, implementazione e aggiornamento di prodotti software e relative licenze d'uso;
- r) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a servizi di informazione on line nonché abbonamenti a banche dati italiane e straniere;
- s) Spese per l'acquisto e la pulitura di effetti di corredo al personale dipendente, comprese le divise per gli autisti, comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;
- t) Operazioni relative allo sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;

- u) Servizi di consulenza (gestionale, legale, contabile, amministrativa, del lavoro e fiscale) e supporto alle attività amministrative e scientifiche dell'Istituto;
- v) Manutenzione assistenza implementazione ed aggiornamento di banca dati;
- w) Spese per formazione del personale, spese di partecipazione e/o organizzazione di convegni, congressi, conferenze ed altri manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto ivi comprese le spese per ospiti e relatori;
- x) Spese di rappresentanza;
- y) Spese per assicurazioni;
- z) Spese per accertamenti sanitari e per acquisto di farmaci – dispositivi medico-chirurgici-arredi sanitari;
- aa) Servizi di spedizione a mezzo posta, corriere e altri servizi di recapito nonché per la divulgazione dei bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa ed altri inerenti al servizio di comunicazione;
- bb) Servizi di agenzia di viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale;
- cc) Servizi di campus, centri estivi e soggiorni all'estero per i figli dei dipendenti dell'ISPRA;
- dd) Manutenzione immobili;
- ee) Servizi di ristorazione, di mensa e sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
- ff) Noleggio apparecchiature e fornitura materiale igienico-sanitario;
- gg) Servizio videoconferenza;
- hh) Pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto di bolli e fogli bollati e spese per sdoganamenti;
- ii) Spese di pulizia, giardinaggio, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento e manipolazione rifiuti, e servizi analoghi;
- jj) Spese di vigilanza, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali, installazione piccoli impianti non comportanti lavori e contratti telefonici, e acquisizione materiali e componenti edilizie;
- kk) Spese per audit per attività di ricerca;
- ll) Spese per la gestione del sistema di qualità;
- mm) Approntamento di servizi e forniture in materia di sicurezza;
- nn) Ricerche, studi e indagini statistiche, ivi comprese le ricerche di mercato, gli studi di settore ed i sondaggi di opinione;
- oo) Spese di deposito per brevetti nazionali ed internazionali;
- pp) Servizi di supporto alle attività di comunicazione, ivi compresa la rassegna stampa, l'acquisto di spazi radiofonici, televisivi, telefonici e web, servizi fotografici e riprese video, servizi delle agenzie di stampa e informazione, servizi di affissione, servizi di imbustamento/etichettatura, nonché di allestimento stand e arredi per manifestazioni fieristiche; servizi pubblicitari, ivi compresa la pubblicità legale, la consulenza e gestione pubblicitaria nonché i servizi di marketing, di gadgeting e merchandising;
- qq) Servizi di supporto alla progettazione delle opere pubbliche (quali a titolo esemplificativo: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere realizzazioni di campioni per interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, stratigrafie ecc....) ;
- rr) Servizi di ricerca e sviluppo compresi i rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni di campagna, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- ss) Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- tt) Acquisizione di beni e servizi necessari per completare le prestazioni di un contratto in

corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- uu) Acquisizione di beni e servizi prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- vv) Acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persona, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- ww) Acquisizione di beni e servizi necessari al fine di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.

Elenco 2) lavori in economia

- a) Manutenzione o riparazione di opera o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b) Affidamenti, non programmabili, in materia di sicurezza;
- c) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opera o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) Lavori di manutenzione di opera o di impianti, tra i quali:
 1. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi infissi, accessori e pertinenze;
 2. lavori di impiantistica;
 3. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso Ispra o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 4. manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;
 5. manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti;
 6. lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazioni di servizi di cui all'elenco n.1.